

LEGGE DI STABILITÀ:
DAL SOLE 24 ORE LA GUIDA
CON TUTTE LE NOVITÀ
SU FISCO, PREVIDENZA,
GIUSTIZIA E LAVORO.

NORME E TRIBUTI

Il Sole **24 ORE**

Supplemento al numero odierno del Sole 24 Ore - Poste Italiane sped. in A.p. - D.L. 353/2003 conv. L. 46/2004, art. 1, c.1, Dch Milano

Edilizia. La Consulta fissa i limiti della ristrutturazione pag. 7

PROFESSIONISTI IMPRESE AUTONOMIE LOCALI



www.ilssole24ore.com/norme
Tutti i documenti con interpretazione e commento

www.ilssole24ore.com

Lunedì 5 Dicembre 2011 - N. 333

Fisco e busta paga. Le ricadute per i sostituti d'imposta della seconda trattenuta «limata» - Interessati i contribuenti 730 con altri redditi

Tour de force sul ricalcolo dell'acconto

Poco tempo ai datori per la riduzione della rata: a dicembre i rimborsi del taglio dal 99 all'82%

PAGINA A CURA DI
Alessandro Rota Porta

Anche le imprese devono fare i conti con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 21 novembre, che ha tagliato dal 99% all'82% il secondo acconto Irpef 2011. In particolare, ancora prima del conguaglio di fine anno che avviene di norma nel mese di dicembre, i sostituti d'imposta - cioè i datori di lavoro e i professionisti che li assistono - dovranno mettere mano ai conteggi in busta paga per adempiere alle disposizioni previste dal Dpcm.

Gli effetti di questa misura ricadono, infatti, oltre che sulle persone fisiche in generale, anche sui lavoratori che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730. L'onere del ricalcolo spetta dunque ai sostituti d'imposta.

La platea degli interessati

L'incombenza per le imprese circa la riduzione dell'anticipo riguarda solo quei lavoratori per i quali il sostituto d'imposta ha ricevuto il modello 730/4 contenente le risultanze contabili della dichiarazione fiscale. Si tratta in sostanza di quei contribuenti che hanno presentato il 730, vale a dire i titolari di redditi di lavoro dipendente e assistiti (ad esempio derivanti da rapporti co.co.co e di lavoro a progetto), di redditi dei terreni e dei fabbricati, di redditi di capitale, di redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva, di redditi diversi

di alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata. Pertanto la presentazione del modello 730 (in alternativa al modello Unico) può scaturire da un obbligo, come nel caso dei titolari di reddito da lavoro dipendente che nell'anno abbiano percepito dall'Inps anche trattamenti di ammortizzatori sociali (poiché devono "sommare" i due Cud) ovvero dalla necessità - pur essendo magari esonerati - di fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti.

In realtà non tutta la platea dei lavoratori che hanno usufruito della dichiarazione 730 è interessata dal ricalcolo, ma sono coinvolti solo quelli che presentavano un conguaglio a debito e, stringendo ancora di più il perimetro, quelli che sono obbligati al versamento del secondo o unico acconto Irpef 2011. Tratteneva che, di regola, è effettuata nel cedolino di novembre (attenzione: si ricorda che l'acconto non è dovuto se l'importo non supera i 51 euro, mentre è dovuto in unica rata se è compreso tra 52 e 257,52 euro).

In questi casi sarà quindi il datore di lavoro a doversi occupare di rideterminare l'importo dal 99 all'82 per cento. Le cifre a cui fare riferimento (come sopra individuate) sono quelle contenute nel modello 730/4, di solito ricevuto con i flussi telematici nel mese di luglio 2011. Si dovrà tenere conto anche degli importi dell'acconto riferito al coniuge, qualora il 730 sia stato presentato "congiunto".

Due soluzioni tecniche

Dati i tempi molto stretti del Dpcm e dal momento che anche le software house dovranno predisporre gli applicativi necessari, si possono quindi verificare due ipotesi:

- i datori di lavoro che devono ancora erogare gli stipendi del mese di novembre procederanno ad abbassare l'acconto Irpef dei lavoratori interessati ed eventualmente, in caso di incapienza della retribuzione,



Cud

- È la certificazione unica che il datore di lavoro deve rilasciare ai lavoratori sostituiti e che attesta l'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte, delle ritenute fiscali operate nonché dei contributi previdenziali e assistenziali. Infatti la certificazione vale anche nei confronti dell'Inps e degli altri enti previdenziali.

Il Cud 2012 dovrà essere consegnato entro il prossimo 28 febbraio. In caso di cessazione del rapporto di lavoro deve invece essere rilasciato al lavoratore che lo richieda entro i successivi 12 giorni dalla cessazione (salvo poi riemetterlo sul modello ufficiale entro il 28 febbraio dell'anno successivo).

tratteranno nel mese di dicembre la differenza a debito maggiorata degli interessi pari allo 0,4 per cento;

- viceversa, come pare più probabile, qualora gli stipendi di novembre siano già stati erogati o le tempistiche non abbiano consentito di ridurre gli acconti, il sostituto dovrà non solo ricalcolare l'acconto, ma anche rimborsare quanto già trattenuto in eccesso, nella busta paga del mese di dicembre, recuperando le somme restituite attraverso la riduzione delle ritenute in versamento con il modello F24 in scadenza al 16 gennaio 2012. A tal proposito, con la risoluzione n. 117/E, è stato istituito il codice tributo 4035.

Gli ex dipendenti

Qualche problematica potrebbe sorgere con riferimento ai dipendenti a cui sia già stato trattenuto il secondo acconto Irpef e il cui rapporto di lavoro sia successivamente cessato. In queste situazioni sarà comunque onere del datore di lavoro emettere un cedolino ed erogare il rimborso spettante: se invece questo non fosse possibile, comunicherà al sostituto le somme a credito non rimborsate.

Va infine sottolineato come queste operazioni non si esauriranno nel 2011 ma dovranno trovare spazio nel Cud 2012 e si ripercuoteranno altresì sulla prossima dichiarazione dei redditi. L'abbattimento del 17% dovrà infatti essere recuperato con il modello 730/2012 ovvero con la dichiarazione Unico Pf.

I passaggi



IL RICALCOLO DELL'ACCONTO IRPEF 2011

- 01 | LA DISPOSIZIONE**
 - Riduzione dell'acconto Irpef 2011 del 17% (dal 99 all'82%)
 - Riguarda il secondo o unico acconto Irpef 2011 che viene in genere trattenuto con il cedolino di novembre (in caso di tratti di secondo acconto, il primo - pari al 40% dell'intero acconto - è stato trattenuto con la busta paga di luglio)
- 02 | LAVORATORI COINVOLTI**
 - Lavoratori contribuenti Irpef che hanno presentato il modello 730/2011, avvalendosi dell'assistenza fiscale
 - Sono interessati i lavoratori il cui esito del 730/4 evidenzia la seconda o unica rata di acconto Irpef 2011
 - Il lavoratore potrebbe anche optare per versare l'acconto senza usufruire della riduzione, così da pagare importi più bassi in sede di saldo nel 2012. In questo caso deve comunicarlo per iscritto al datore di lavoro
- 03 | OPERAZIONI DA EFFETTUARE**
 - Occorre risalire alla somma su cui è stato calcolato l'acconto totale
 - Ottenuta la somma di cui al punto precedente si applica la percentuale dell'82 anziché quella originaria del 99. Dal totale si scala l'acconto già trattenuto a luglio (in caso di unico acconto invece basta rideterminarlo per intero)
 - Si trattiene il nuovo importo nel cedolino di novembre, riducendo l'ammontare del codice tributo 4730 attraverso il modello F24
 - Se la busta paga di novembre è già stata erogata trattenendo l'importo originario secondo le risultanze del modello 730/4, la restituzione delle maggiori somme potrà avvenire con lo stipendio di dicembre, aumentando il netto in busta, o a gennaio 2012
 - In quest'ultimo caso, il datore di lavoro recupera gli importi scalandoli dalle ritenute Irpef operate nello stesso mese (che vengono versate con il modello F24)

GLI ESEMPI

- 01 | L'ACCONTO IN DUE RATE**
 - Modello 730/4 con acconto di imposta pari a 304 euro
 - Prima rata trattenuta a luglio 122 euro
 - Seconda rata da trattenere a novembre pari a 182 euro
 - Calcolo della somma su cui è stato determinato l'acconto totale: $304 / 99 \times 82 = 251,79$ (252,00)
 - Determinare l'acconto dovuto: $252 - 122$ (rata luglio) = 130 euro
 - Se a novembre è già stato trattenuto l'acconto originario (182 euro), si dovrà restituire 52 euro entro gennaio 2012
- 02 | L'ACCONTO IN RATA UNICA**
 - Modello 730/4 con unico acconto di imposta pari a 89 euro
 - Acconto da trattenere a novembre pari a 89 euro
 - Ricalcolo della somma su cui è stato determinato l'acconto totale: $89,00 / 99 \times 82 = 73,71$ (74,00)
 - Se a novembre è già stato trattenuto l'acconto originario (89 euro), si dovrà restituire 15 euro entro gennaio 2012

L'adempimento. Il ricalcolo «incrocia» anche il contributo di solidarietà

Conguaglio di fine anno: si complicano i conteggi

Le tempistiche con le quali è stato rilasciato il Dpcm di abbattimento dell'acconto Irpef 2011 rischiano di creare un vero e proprio "ingorgo" fiscale per i sostituti d'imposta. Se infatti, le aziende non riusciranno a mettere mano al ricalcolo nel mese di novembre, l'adempimento slitterà sul cedolino di dicembre andando così a innestarsi sulle tradizionali operazioni del conguaglio fiscale.

Una concentrazione di calcoli che avrà come effetto principale un'esposizione in busta paga spesso complessa, con la conseguenza che le aziende dovranno fare fronte alle richieste di delucidazioni dei lavoratori per chiarire le procedure contabili effettuate.

Per i redditi superiori ai 300mila euro si dovrà calcolare il contributo di solidarietà del 3%, secondo le istruzioni del Dm del 21 novembre 2011: il relativo importo sarà trattenuto in unica soluzione con le operazioni di conguaglio di fine anno e sarà versato nei termini e secondo le modalità ordinarie dei versamenti delle ritenute. Un adempimento che riguarda circa 34mila contribuenti in tutta Italia. Inoltre, ai fini della determinazione dell'Irpef dovuta sui redditi oggetto delle operazioni di conguaglio di fine anno, il sostituto d'imposta dovrà anche riconoscere la deduzione dell'importo trattenuto a titolo di contributo di solidarietà.

Poiché la tassazione del reddito del lavoratore avviene in base all'aliquota determinata in applicazione degli scaglioni Irpef sul reddito presunto che lo stesso andrà a conseguire nell'anno o secondo le direttive impartite dal sostituto, il conguaglio di fine anno ha la finalità di rendere definitive - limitatamente ai redditi erogati nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente - le ritenute effettuate nei diversi periodi di paga dal sostituto d'imposta, oltre che a rideterminare le detrazioni d'imposta spettanti.

Secondo le diverse situazioni che si possono verificare, il conguaglio potrà quindi essere a debito o a credito. Nell'ipo-

tesi di conguaglio (a debito) incapiante, in cui le retribuzioni, entro il 28 febbraio 2012, siano insufficienti a coprire la trattenuta del debito di fine anno, è lasciata al sostituto (cioè al dipendente) la scelta se versare al sostituto la differenza dovuta o autorizzarlo - per iscritto - al prelievo anche sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 28 febbraio, con applicazione degli interessi.

Peraltro, oltre al principio di cassa "allargato", secondo cui rientrano nel conguaglio di fine anno anche le somme e i valori percepiti entro il prossimo 12 gennaio purché riferiti al periodo d'imposta corrente, vige anche la possibilità di riaprire il conguaglio fino al 28 febbraio per correggere eventuali errori. Si ricorda infine che anche le addizionali regionali e comunali sono determinate all'atto del conguaglio di fine anno. Tutti i dati oggetto del conguaglio saranno poi evidenziati nel modello Cud.

FISCO

CESSIONE DI QUOTE Nelle Srl basta la firma digitale

Nelle Srl le cessioni di quote sottoscritte con firma digitale non necessitano di autentica notarile. Il chiarimento interpretativo è arrivato con la legge di stabilità. Ma non è la sola novità in arrivo. Dal prossimo 1° gennaio entrerà in vigore la nuova tassazione sostitutiva del 20% sui dividendi e le plusvalenze riferite a partecipazioni non qualificate.

FISCO

SPESOMETRO Il primo invio è scagionato

Doppio binario nel primo invio dei dati per lo spesometro: la generalità degli operatori dovrà procedere entro il 2 gennaio, le società di leasing entro il 31 gennaio.

Invio dei dati entro il prossimo 2 gennaio

FISCO & SENTENZE

STABILE ORGANIZZAZIONE Il commissionario non è una branch

Non configura una stabile organizzazione la società italiana che agisce come commissionario se dal contratto con la controllante straniera risulta la sua autonomia operativa e l'assunzione di un proprio rischio di impresa. A precisarlo la sentenza 125/02/11 della Ctr Lombardia, che ha confermato la pronuncia di primo grado.

GESTIRE LO STUDIO

PROFESSIONISTI Privacy al test dell'organizzazione

Professionisti in guardia sugli adempimenti privacy nei confronti della clientela. I controlli annunciati dall'amministrazione finanziaria e le sanzioni che possono arrivare fino alla revoca dell'abilitazione al canale Entratel (oltre a quelle amministrative e penali) rilanciano la necessità di organizzare lo studio per assolvere gli obblighi previsti in materia.

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.p.A.

(Società soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento della Provincia di Milano)
Sede legale: Via del Bosco Rinnovato, 4/A - 20090 Assago MI

AVVISO DI GARA FORNITURE N. 04/2011
Si avvisa che a seguito di Delibera dell'Amministratore Delegato del 25/11/2011 è indetta la Procedura Aperta per l'affidamento della fornitura di elementi di recinzioni per la sostituzione di scorte operative presso il magazzino della società. CIG: 36173045B0 - CPV: 34928220-6 Elementi per recinzioni. Valore complessivo stimato: € 1.630.000,00 e costi per la sicurezza pari a 00,00. Importo soggetto a ribasso: € 1.630.000,00. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Durata della fornitura: 36 mesi dalla data di stipula del contratto - facoltà di rinnovo ex art. 57 comma 5 b) D.Lgs. 163/2006. Termine perentorio arrivo offerte: ore 12,00 del 30/01/2012. Tutte le condizioni di ammissione alla gara sono riportate nel bando e nel disciplinare pubblicati sul sito www.serravalle.it. Responsabile del Procedimento: Dott. Ivano Tonelli. Il bando è stato trasmesso alla GIUE in data 30/11/2011 e pubblicato all'Albo aziendale. L'AMMINISTRATORE DELEGATO Dott. Federico Giordano